

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE SECONDA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 3,00. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Grafica Veneta S.p.A. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

PARTE SECONDA

Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24.03.2005 N. 447

Approvazione nuovo statuto della "Fondazione Casa di Riposo G.V.M. Macciò Onlus" di Masone (GE).

pag. 1896

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24.03.2005 N. 449

Approvazione tabelle 4 e 5 sui consumi medi carburanti agricoli

agevolati utilizzati in piscicoltura, molluschicoltura ed allevamenti equini. Determinazioni. pag. 1896

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24.03.2005 N. 465

Variazioni per euro 15.000,00 al bilancio 2005 ai sensi art. 8 l.r. 04.02.2005, n. 4 fondi per progetti di sviluppo turistico in ambiti interregionali e sovraregionali - art. 5 c. 5. L. 135/2001 (5° provvedimento). pag. 1901

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24.03.2005 N. 468

Rilascio di autorizzazione paesaggistica per il completamento del programma di coltivazione della cava di arenaria denominata "Cava S. Giorgio", nel Comune di Taggia (IM). Rich.: Ditta "Cave S. Giorgio Riunite" S.r.l. pag. 1902

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24.03.2005 N. 469

V.I.A. nazionale. Compatibilità ambientale del progetto di adeguamento del bacino portuale di Genova Multedo. Proponente: Autorità Portuale di Genova. Parere interlocutorio. pag. 1902

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24.03.2005 N. 470

V.I.A. nazionale. Compatibilità ambientale progetto terza corsia autostradale nel tratto S.Stefano Magra. Proponente SALT S.p.A. Parere positivo con prescrizioni. pag. 1903

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24.03.2005 N. 471

Procedura di V.I.A. Pronuncia di compatibilità ambientale progetto per la realizzazione di una centrale idroelettrica nel Comune di Pornassio (IM) Loc. Ponte di Nava. Proponente Società River Energy S.r.l.. Pronuncia negativa. pag. 1903

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24.03.2005 N. 473

Associazione "C.A.R.E.S. Centro Attività Riabilitative Educative Sociali - ONLUS" di Genova: approvazione modifiche statutarie. pag. 1904

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24.03.2005 N. 476

Rinnovo concessione di acqua minerale denominata "S. Niccolò" in Comune di Bardineto (Savona), della Società Terme Vallechiara S.p.A., con sede in Altare (Savona) - Regione Lipiani. pag. 1904

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24.03.2005 N. 480

Rilascio di autorizzazione per la realizzazione del programma di

coltivazione della cava di serpentino denominata "Bargonasco", nel Comune di Casarza Ligure (GE). Rich.: Impresa Lusardi Gino. pag. 1906

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24.03.2005 N. 481

Procedura di VIA regionale. Progetto per la realizzazione di un deposito preliminare di rifiuti sanitari pericolosi in via Greto di Cornigliano, Comune di Genova (GE). Proponente: AMIU di Genova. Parere positivo. pag. 1906

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24.03.2005 N. 482

Procedura di verifica-screening ex l.r. 38/98. Progetto per la realizzazione del metanodotto Cosseria-Mallare. Proponente: SNAM Rete Gas. Non assoggettamento a VIA con prescrizioni. pag. 1907

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24.03.2005 N. 484

Approvazione nuovo Statuto della "Fondazione Orengo - Demora Onlus" di Borgomaro (IM). pag. 1908

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24.03.2005 N. 485

Procedura di VIA regionale. Progetto di approdo turistico nel comune di Ceriale (SV). Proponente Nettuno S.r.l. Parere positivo con prescrizioni. pag. 1908

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24.03.2005 N. 487

Quote di partecipazione per l'iscrizione e l'ammissione dei cacciatori agli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) ed ai Comprensori Alpini (C.A.) per il biennio relativo alle stagioni venatorie 2005/2006 e 2006/2007. Art. 26, comma 2bis L.R. 29. pag. 1909

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30.03.2005 N. 492

Intesa Istituzionale di Programma "Ripartizione risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate" - DGR 1390/04 - Cronoprogramma ai sensi del punto 6.1.3 della delibera CIPE 20/04. pag. 1910

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30.03.2005 N. 497

Comune di Zoagli (GE) - Conferenza di Servizi ex art. 6 l.r. 13/1999 e s.m. e art. 14 L. 241/1990 e s.m. e i. per approvazione progetto definitivo per realizzazione opere marittime di difesa della costa in loc. Bacianella ed in loc. Pozzetto. pag. 1916

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30.03.2005 N. 499

Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 ai

sensi art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 euro 1.000.000,00 (4° provvedimento). pag. 1916

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 24.03.2005 N. 13152

Comune di Sarzana - Variante contestuale al PRG vigente ai sensi dell'art. 9 della L.R. 24/87 relativa a SUA di iniziativa privata in località Ghiarettolo a nome Soc. Coop. Fratellanza e La Sarzanese S.r.l. - Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 59 della L.R. 36/97. pag. 1917

PROVINCIA DI GENOVA

Ditte: Oliveri Santina ed altri. Domande per concessione derivazione acqua. pag. 1918

PROVINCIA DI IMPERIA

Ditte: Senese Vito; Garoscio Dora. Domande per concessione derivazione acqua. pag. 1918

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE - SETTORE URBANISTICA E DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 24.02.2005 N. 228

Bacino del torrente Caramagna. Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta: Aicardi Giuseppe (CRD GPP 20S13 H027B). Pratica n. 9. pag. 1918

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE - SETTORE URBANISTICA E DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 24.02.2005 N. 229

Bacino del torrente Bondai. Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta: Camoirano Mario (CMR MRA 41E31 A145G) e Boero Corrado Pratica n. 5. pag. 1919

DECRETO DEL DIRIGENTE - SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA 22.03.2005 N. 1826

Concessione per derivare dal corso d'acqua rio Accinelli una quantità d'acqua di Moduli 0,0005 (l/sec. 0,05) ad uso irriguo. Località Bestiotto - Frazione Castagnabuona - Comune di Varazze. Classifica: 013.005.001 - Pratica n. 357/03 - Identificativo: I0400200. Concessione: Sig.ra De Bellis Laura. pag. 1919

DECRETO DEL DIRIGENTE - SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA 24.03.2005 N. 1890

Torrente Sansobbia - Località Sansobbia - Comuni di Albissola

Marina e Albissola Superiore - Concessione in sanatoria per la realizzazione di parallelismi in sponda destra e sinistra e attraversamento in subalveo del torrente tra le località Grana e Sansobbia con condotte A6 - A7 A8 per la rete di distribuzione. Concessionario: Acquedotto di Savona. pag. 1920

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE - SERVIZIO OPERE IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 15.03.2005 N. 103

Nulla osta n. 11105 (pratica n. 2134/941). Domanda della Ditta: Guarino Vincenzo. Relativa all'autorizzazione per effettuare riporto vegetale su area demaniale distinta al N.C.T. di Vezzano Ligure al Fg. 5 mapp.le 75 e parte del mapp.le 235 ad uso agricolo utilizzata dalla ditta Guarino Vincenzo, in Comune di Vezzano Ligure. pag. 1920

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE - SERVIZIO OPERE IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 23.03.2005 N. 118

Pratica n. 4140. Autorizzazione ai fini demaniali per il mantenimento di una attraversamento con condotte acqua e gas staffate al ponte di via Europa in loc. Gaggio di Isola del Comune di Ortonovo. Ditta: A.C.A.M. S.p.A. pag. 1921

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE - SERVIZIO OPERE IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 31.03.2005 N. 129

Pratica n. 4140. Annullamento determinazione dirigenziale n. 118 del 23.03.2005 avente ad oggetto l'autorizzazione ai fini demaniali per il mantenimento di un attraversamento con condotte acqua e gas staffate al ponte di via Europa in loc. Gaggio di Isola del Comune di Ortonovo. Ditta: A.C.A.M. S.p.A. pag. 1921

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE - SERVIZIO OPERE IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 01.04.2005 N. 131

Pratica n. 5053. Corso d'acqua: Torrente Nuova Dorgia. Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali per la dismissione di ventilatori gas con rispettivi manufatti in cemento e mantenimento in sanatoria di una condotta gas dn 200 acciaio, nel Comune della Spezia. Ditta: Acam Gas S.p.A. pag. 1921

DECRETO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DEL COMUNE DI BORGHETTO D'ARROSCIA 31.03.2005 N. 1/1066

Declassificazione tratto di strada comunale. pag. 1922

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

24.03.2005

N. 447

Approvazione nuovo statuto della "Fondazione Casa di Riposo G.V.M. Macciò Onlus" di Masone (GE).

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni su esposte, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del Regolamento regionale 6/2003 e ss.mm.ii., il nuovo Statuto della "Fondazione Casa di riposo G.V.M. Macciò ONLUS" di Masone (GE), così come risulta dal rogito notarile del dott. Giorgio Figari, n. 67402 di repertorio e n. 14575 di raccolta, che si allega al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale unitamente alla nota di chiarimenti del 22 febbraio 2005, inviata dal Notaio medesimo;
2. di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
3. di avvisare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(allegato omesso)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

24.03.2005

N. 449

Approvazione tabelle 4 e 5 sui consumi medi carburanti agricoli agevolati

utilizzati in piscicoltura, molluschi- coltura ed allevamenti equini. Deter- minazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche, ed in particolare l'art. 24, nonché l'art. 5 della tabella allegata, che prevedono l'esenzione o l'applicazione di aliquote ridotte di accisa per taluni oli minerali impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in particolare il comma 126 dell'art. 2 che prevede che il Ministero delle Risorse agricole e forestali, ora Ministero delle politiche agricole e forestali, determini i consumi medi dei prodotti petroliferi per l'agricoltura, nonché il comma 127 dello stesso articolo, che prevede l'applicazione di una specifica aliquota ridotta di accisa per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre adibite a colture florovivaistiche;

Visto il decreto legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito in legge 14 aprile 2000 n. 92, ed in particolare l'art. 1 comma 4, che prevede, tra l'altro, che la predetta determinazione dei prodotti petroliferi per l'agricoltura è disposta con decreto del Ministero per le politiche agricole e forestali;

Visti i decreti del 24 febbraio e del 9 marzo 2000 del Ministero delle politiche agricole e forestali, con i quali si determinano i consumi medi dei prodotti petroliferi da ammettere all'impiego agevolato in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella selvicoltura, nella piscicoltura e nella florovivaistica come da allegato 1 del decreto medesimo, di seguito abrogati con decreto 26 febbraio 2002;

Dato atto che con la DGR 979/2001 sono state approvate le tabelle dei consumi medi relativi a macchine alimentate a gasolio ed a benzina, di seguito confermata con la DGR 1052/2002;

Considerato che il decreto citato 26 febbraio 2002 ed in particolare l'art. 1, commi 4, 5 e 6, che ha dato facoltà alle regioni, che possono sentire

le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, di determinare:

- a norma dell'art. 1, comma 4: "I consumi relativi alla silvicoltura, alle colture, agli allevamenti ed ai lavori non previsti nell'allegato I dello stesso decreto, sono determinati da apposite tabelle approntate da ciascuna regione";
- a norma dell'art.1, comma 5: "I consumi relativi a macchine alimentate a benzina sono determinati da apposite tabelle approntate da ciascuna regione";
- a norma dell'art.1, comma 6 ed art. 2): determinazione di nuove tabelle per i consumi medi per impianti, lavorazioni e prima trasformazione di prodotti agricoli non contemplati nell'allegato I al decreto;

Atteso che il Ministero Politiche Agricole e Forestali ha evidenziato nelle varie riunioni le specifiche condizioni territoriali a convalida di modifiche ed integrazioni delle tabelle ettaro coltura di cui al citato decreto dal quale é scaturito il citato decreto 26 febbraio 2002;

Considerato che con nota regionale prot. n. 172979/4626/2000 è stato trasmesso al Ministero delle politiche agricole e forestali le tabella riguardanti i consumi medi per le macchine alimentate a benzina;

Considerato che con circolare dell'Agenzia delle Dogane del 27 luglio 2004, pervenuta in data 1° febbraio 2005, si chiarisce che l'attività di molluschicoltura può rientrare nel concetto di attività agricola, ed in tale senso il trattamento fiscale da applicare agli oli minerali impiegati per lo svolgimento dell'attività predetta può essere assimilato a quello agevolato previsto per i prodotti destinati ad impieghi in allevamento;

Considerato che il D.L.vo 228/2001, all'art. 1 comma 2, individua l'elemento sostanziale dell'allevamento di animali nello svolgimento di attività finalizzate alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, o di una fase necessaria, del ciclo stesso, di carattere vegetale od animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine;

Considerato che l'art. 9 della Legge 122/2001 stabilisce che "sono imprenditori agricoli ai sensi

dell'art. 2135 del C.C. i soggetti che esercitano l'acquacoltura e le connesse attività di prelievo sia in acque dolci sia in acque salmastre o marine";

Considerato che il Ministero Politiche agricole e forestali ha chiarito che le Regioni ai sensi dell'art. 1, commi 4 e 6 del citato DM 26.02.2002 individuino i consumi medi relative alle attività non contemplate nell'allegato I del predetto decreto, dandone poi comunicazione al MPAF;

Considerato che il Ministero Politiche agricole e forestali, nella sua esclusiva competenza, ha chiarito che rispetto agli oli minerali impiegati nello svolgimento dell'attività di molluschicoltura possono essere applicate le vigenti misure agevolative, e quindi dette attività sono contemplate nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche, ed in particolare al punto 5 della tabella A allegata, che prevedono l'esenzione o l'applicazione di aliquote ridotte di accisa per taluni oli minerali impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica;

Considerato che l'Agenzia delle Dogane ha inviato il 1° febbraio 2005 la Circolare prot. 2382/V/AGT, che tra l'altro, da mandato alle Regioni di individuare i consumi medi dei prodotti petroliferi utilizzati in piscicoltura e molluschicoltura, nell'osservanza del DM 454/2001 e della circolare 49/D dell'anno 2002;

Considerato che con la nota prot. n. 1925 del 27 gennaio 2005, pervenuta il 9 febbraio, l'Agenzia suddetta ha risposto ai quesiti posti a novembre 2004 confermando che la competenza di individuare i consumi medi sono di competenza della Regione;

Ritenuto pertanto, che sussistano le condizioni per estendere ed applicare le variazioni dei parametri contenuti nell'allegato I del D.M. 26 febbraio 2002, così come consentito dall'art. 1, commi 4, 5 e 6;

Ritenuto pertanto necessario, per le motivazioni sopra richiamate, dare attuazione alle nuove tabelle allegata al presente atto, che ne formano parte integrante e sostanziale dello stesso;

Considerato che le proposte di modifica od integrazione alle tabelle allegata ai decreti citati sono state elaborate e concordate con gli Uffici provinciali exUMA del Servizio Coordinamento Funzioni Ispettive in Agricoltura;

Considerato che sono state sentite in data 22 febbraio 2005 le organizzazioni professionali maggiormente rappresentative, come previsto dall'art. 1, comma 6 del Decreto 26 febbraio 2002;

Richiamata la L.r. 21.07.1983, n. 30, art. 1 di delega agli Enti per la concessione dei prodotti petroliferi agevolati;

Dato atto che con DGR 979/2001, confermata con la DGR 1052/2002 sono state approvate le tabelle dei consumi medi relativi a macchine alimentate a gasolio, a benzina e per la silvicoltura, riassunte in tre tabelle "1", "2" e "3";

Ritenuto per i motivi in premessa indicati, di approvare le seguenti tabelle non contemplate nell'allegato I, relative alla modifica od integrazione del Decreto 26 febbraio 2002 di seguito specificate:

- Tabella "4": "Tabella consumi medi relativi a macchine alimentate a Benzina in Piscicoltura e Molluschicoltura";
- Tabella "5": "Tabella consumi medi relativi a macchine alimentate a Gasolio in Piscicoltura e Molluschicoltura";

Considerato che nell'allegato I del Decreto 26 febbraio 2002 non sono contemplati i consumi medi dei prodotti petroliferi per gli allevamenti di "Equini" e quindi si ritiene opportuno, anche su proposta delle organizzazioni professionali, individuare i consumi medi di detti allevamenti comparando gli "Equini adulti" ai "Bovini da carne" per litri/UBA 42 (quarantadue) e comparando i "Puledri fino a sei mesi" con i "Vitelli" per litri/UBA 8,4 (ottovirgolaquattro);

Dato atto che è condizione essenziale per la fruizione dei benefici fiscali in argomento il rispetto delle disposizioni del citato D.M. 454/2001, nonché l'osservanza degli adempimenti precisati con la circolare dell'Agenzia delle Dogane 49/D del 29.07.2002;

Ritenuto il presente provvedimento ascrivibile alla categoria degli atti urgenti ed indifferibili per i seguenti motivi:

- il provvedimento è in attuazione della suddetta circolare dell'Agenzia delle Dogane del 27 luglio 2004 e del Decreto MPAF 26 febbraio 2002 ed in applicazione dei criteri fissati dagli stessi;
- l'omessa o la ritardata adozione del provvedi-

mento non consentirebbe l'assegnazione dei prodotti petroliferi agevolati in agricoltura, causando un danno agli interessi delle aziende agricole interessate dai benefici dello stesso;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per l'Agricoltura e l'Entroterra;

DELIBERA

- 1) Di approvare, per i motivi in premessa indicati, le tabelle per la determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura e precisamente:

- Tabella "4": "Tabella consumi medi relativi macchine alimentate a Benzina in Piscicoltura e Molluschicoltura";
- Tabella "5": "Tabella consumi medi relativi macchine alimentate a Gasolio in Piscicoltura e Molluschicoltura",

che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, riportanti gli adeguamenti ai consumi medi così come consentito dai DD.MM. citati in premessa e dalla Circolare della Agenzia delle Dogane;

- Gli allevamenti di "Equini adulti" sono comparati ai "Bovini da carne" per litri/UBA 42 (quarantadue) ed i "Puledri fino a sei mesi" sono comparati con i "Vitelli" per litri/UBA 8,4 (ottovirgolaquattro);
- 2) Di dare atto che le tabelle sopra approvate riguardanti i consumi medi per le macchine alimentate a benzina e a gasolio possono essere applicate per le assegnazioni dell'anno 2005 e seguenti;
 - 3) Di inviare il presente atto al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali come previsto all'art. 1, comma 6 del Decreto 26 febbraio 2002;
 - 4) Di pubblicare la presente Deliberazione con i relativi allegati, che formano parte integrante e sostanziale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SECRETARIO
Mario Martinero

(seguono allegati)

**CONSUMI MEDI CARBURANTE AGRICOLO AGEVOLATO DA ALLEVAMENTO
PISCICOLTURA E MOLLUSCHICOLTURA**

TABELLA CONSUMI MEDI CARBURANTE AGRICOLO BENZINA

TABELLA "4"

PISCICOLTURA

TIPO ALLEVAMENTO	LITRI/QUINTALE DI PESCE PRODOTTO E FATTURATO
ALLEVAMENTI INTENSIVI CON E SENZA RISCALDAMENTO (TRASPORTI, MOVIMENTAZIONI E LAVORAZIONI)	20
TIPO ALLEVAMENTO	LITRI/HA
ALLEVAMENTI ESTENSIVI SENZA RISCALDAMENTO (TRASPORTI, MOVIMENTAZIONI E LAVORAZIONI)	25

MOLLUSCHICOLTURA

TIPO ALLEVAMENTO	LITRI/ QUINTALE DI MOLLUSCO PRODOTTO E FATTURATO
ALLEVAMENTI INTENSIVI CON E SENZA RISCALDAMENTO (TRASPORTI, MOVIMENTAZIONI E LAVORAZIONI)	18
TIPO ALLEVAMENTO	LITRI/HA
ALLEVAMENTI ESTENSIVI SENZA RISCALDAMENTO (TRASPORTI, MOVIMENTAZIONI E LAVORAZIONI)	22

**CONSUMI MEDI CARBURANTE AGRICOLO AGEVOLATO DA ALLEVAMENTO
PISCICOLTURA E MOLLUSCHICOLTURA**

TABELLA CONSUMI MEDI CARBURANTE AGRICOLO GASOLIO

TABELLA "5"

PISCICOLTURA

TIPO ALLEVAMENTO	LITRI/QUINTALE DI PESCE PRODOTTO E FATTURATO
ALLEVAMENTI INTENSIVI SENZA RISCALDAMENTO (TRASPORTI, MOVIMENTAZIONI E LAVORAZIONI)	15
TIPO ALLEVAMENTO	LITRI/HA
ALLEVAMENTI ESTENSIVI SENZA RISCALDAMENTO (TRASPORTI, MOVIMENTAZIONI E LAVORAZIONI)	22

MOLLUSCHICOLTURA

TIPO ALLEVAMENTO	LITRI/QUINTALE DI MOLLUSCO PRODOTTO E FATTURATO
ALLEVAMENTI INTENSIVI SENZA RISCALDAMENTO (TRASPORTI, MOVIMENTAZIONI E LAVORAZIONI)	12
TIPO ALLEVAMENTO	LITRI/HA
ALLEVAMENTI ESTENSIVI SENZA RISCALDAMENTO (TRASPORTI, MOVIMENTAZIONI E LAVORAZIONI)	20

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

24.03.2005

N. 465

Variazioni per euro 15.000,00 al bilancio 2005 ai sensi art. 8 l.r. 04.02.2005, n. 4 fondi per progetti di sviluppo turistico in ambiti interregionali e sovra-regionali - art. 5 c.5. L. 135/2001 (5° provvedimento).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29/3/2001, n.135 "Riforma della legislazione nazionale del turismo";

Visto in particolare l'art.5, comma 5, con il quale il Ministero delle Attività Produttive provvede ad interventi di cofinanziamento a favore dei Sistemi Turistici Locali per i progetti di sviluppo interregionale;

Vista la propria deliberazione n. 299 del 15.02.2005 di approvazione del programma operativo "Palestre subacquee" con la quale, tra l'altro, si dà atto che la Regione Sardegna ha concordato di trasferire alla Regione Liguria, per il finanziamento delle azioni di interesse comune, la quota di propria spettanza pari a 15.000,00 euro;

Visti la legge regionale 04.02.2005, n.4 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2005" nonché il Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2005" allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale 04.02.2005, n. 110 "Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2005";

Rilevato che dagli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio 2005 e, di conseguenza, del Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2005", non risulta iscritta la suddetta assegnazione di 15.000,00 euro;

Considerato che con nota del Servizio Staff di Direzione del Dipartimento Agricoltura e Turismo n. 312 dell'11.03.2005 si richiede di apportare le necessarie variazioni agli stati di previsione

dell'entrata e della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2005;

Visto l'art.37, comma 1, lett.a) della legge regionale 26/3/2002, n.15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria";

Visto l'art. 8 comma 1, lett. a) della suddetta l.r. 4/2005;

Ritenuto pertanto di dover iscrivere nel bilancio 2005, nello stato di previsione dell'entrata e corrispondentemente nello stato di previsione della spesa la somma di euro 15.000,00 per accogliere e destinare la suddetta assegnazione;

Ritenuto altresì che ricorrano le condizioni per poter provvedere alla iscrizione della predetta assegnazione con atto amministrativo negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2005, con conseguente variazione agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2005";

Su proposta dell'Assessore alle Finanze e Organizzazione

DELIBERA

a) di apportare le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005, in termini di competenza e di cassa:

- Variazione allo stato di previsione dell'entrata:

U.P.B. 4.2.5

"Trasferimenti per il Turismo" + 15.000,00 euro

- Variazioni allo stato di previsione della spesa:

U.P.B. 17.201

"Interventi promozionali

per il Turismo"

+ 15.000,00 euro

b) di apportare le seguenti variazioni al Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2005", in termini di competenza e di cassa:

- Variazioni allo stato di previsione dell'entrata:

- U.P.B. 4.2.5 - al capitolo 1260 "Fondi provenienti dalle Regioni e dalle Province Autonome

per interventi di cofinanziamento a favore dei sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo in ambiti interregionali o sovraregionali”

L. 29.03.2001, n. 135 art. 5 comma 5

la previsione è aumentata di euro 15.000,00 (quindicimila/00);

- Variazioni allo stato di previsione della spesa:
- U.P.B. 17.201 - al capitolo 8455 “Interventi a favore dei sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo in ambiti interregionali o sovraregionali”

L. 29.03.2001, n. 135 art. 5 comma 5

lo stanziamento è aumentato di euro 15.000,00 (quindicimila/00).

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

24.03.2005

N. 468

Rilascio di autorizzazione paesaggistica per il completamento del programma di coltivazione della cava di arenaria denominata “Cava S. Giorgio”, nel Comune di Taggia (IM). Rich.: Ditta “Cave S. Giorgio Riunite” S.r.l.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di accogliere, per le motivazioni in precedenza indicate e subordinatamente alle condizioni e con la precisazione sopra specificate, la domanda di autorizzazione presentata dal Si-

gnor Martini Alberto, in qualità di Amministratore della Ditta “Cave S. Giorgio Riunite S.r.l.” per il completamento del programma di coltivazione della cava di arenaria denominata “S. Giorgio”, nel Comune di Taggia (IM), nei termini di cui alla citata documentazione allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale; la validità della presente autorizzazione ai sensi dell’art. 16 del citato R.D. n. 1357/1940 risulta fissata al 31.10.2009;

2. di dare mandato al Servizio Tutela del Paesaggio di notificare la presente autorizzazione al Ministero dell’Ambiente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 42/2004;

Avverso la presente deliberazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla L. 06.12.1971, n. 1034, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Il presente provvedimento viene pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(allegato omesso)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

24.03.2005

N. 469

V.I.A. nazionale. Compatibilità ambientale del progetto di adeguamento del bacino portuale di Genova Mulledo. Proponente: Autorità Portuale di Genova. Parere interlocutorio.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di esprimere, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 349/1986, parere interlocutorio in merito alla compatibilità ambientale del progetto di adeguamento del bacino portuale di Multedo per le motivazioni contenute nel parere reso dal Comitato Tecnico Regionale per il Territorio - in data 15.3.2005, ed allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il presente provvedimento sarà comunicato al Ministero dell'Ambiente - Commissione VIA e pubblicato, per estratto, sul B.U.R.L.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(allegato omesso)

**DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

24.03.2005

N. 470

V.I.A. nazionale. Compatibilità ambientale progetto terza corsia autostradale nel tratto S. Stefano Magra. Proponente SALT S.p.A. Parere positivo con prescrizioni.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di esprimere, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 349/1986, parere interlocutorio in merito alla compatibilità ambientale del progetto della terza corsia autostradale nel tratto S. Stefano Magra- per le motivazioni contenute nel parere n. 95/175 reso dal Comitato Tecnico Regionale per il Territorio - in data 15.3.05, ed allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale,
- di dare atto che il presente provvedimento sarà comunicato al Ministero dell'Ambiente - Com-

missione VIA e pubblicato, per estratto, sul B.U.R.L.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

**DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

24.03.2005

N. 471

Procedura di V.I.A. Pronuncia di compatibilità ambientale progetto per la realizzazione di una centrale idroelettrica nel Comune di Pornassio (IM) Loc. Ponte di Nava. Proponente Società River Energy S.r.l.. Pronuncia negativa.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di esprimere pronuncia negativa di compatibilità ambientale in merito al progetto relativo alla realizzazione di una centrale idroelettrica nel Comune di Pornassio - Loc. Ponte di Nava in quanto l'ubicazione del progetto in esame presenta molte criticità, per quanto meglio specificato nell'allegato parere 94/174, alcune delle quali non superabili anche qualora fossero individuate tutte le migliori forme di mitigazioni e compensazioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso in opposizione, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 30 dicembre 1998 n. 38, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.L., salva la possibilità di ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale della Liguria secondo le modalità di cui alla Legge 06.12.1971 n. 1034, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente en-

tro sessanta e centoventi giorni dalla sua conoscenza.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(allegato omesso)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

24.03.2005

N. 473

Associazione "C.A.R.E.S. Centro Attività Riabilitative Educative Sociali - ONLUS" di Genova: approvazione modifiche statutarie.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

di approvare le modifiche dello Statuto dell'Associazione "C.A.R.E.S. Centro Attività Riabilitative Educative Sociali - ONLUS" con sede in Genova - Via Val d'Aveto n. 18/6 deliberate dall'Assemblea Straordinaria dei Soci come da Verbale a rogito Notaio Dott. Luigi Castello rep. n. 36748 del 14.10.2004, allegato al presente provvedimento in copia conforme alla copia autentica in atti;

di iscrivere le modifiche così come approvate nel Registro delle persone giuridiche della Regione Liguria;

di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni ovvero, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(allegato omesso)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

24.03.2005

N. 476

Rinnovo concessione di acqua minerale denominata "S. Niccolò" in Comune di Bardineto (Savona), della Società Terme Vallechiara S.p.A., con sede in Altare (Savona) - Regione Liguria.

LA GIUNTA REGIONALE

- Visto:

la legge regionale 11 agosto 1977, n° 33, e successive modificazioni ed integrazioni;

la deliberazione della Giunta regionale della Liguria n. 5919 del 6 novembre 1980, con la quale è stata rilasciata la concessione per lo sfruttamento di acqua minerale denominata "S. Niccolò" nel territorio del Comune di Bardineto (Savona), per la durata di anni 20 (venti), su una superficie di ettari 77, alla Società Alfa Sirio S.p.A., con sede in Imperia, Via A. Saffi, 1/4;

il decreto del Dirigente dell'Ufficio Attività Estrattive n. 1832 del 23 dicembre 1998, con il quale è stato preso atto dell'avvenuta fusione per incorporazione della Società Alfa Sirio S.p.A. nella Società Terme Vallechiara S.p.A., con sede in Altare (Savona) - Regione Liguria (Cod. Fisc. 00123140097);

la deliberazione della Giunta regionale della Liguria n. 1123 dell'11 ottobre 2000, con la quale è stata prorogata la suddetta concessione, per la durata di anni tre, al fine di consentire alla Società titolare di completare l'iter per il nuovo riconoscimento ministeriale, ai sensi del D.Leg. n. 105/1992, dell'acqua minerale in oggetto;

l'istanza 30 aprile 2003, con la quale la Società Terme Vallechiara S.p.A. ha richiesto alla Regione Liguria un'ulteriore proroga della concessione anzidetta di almeno tre anni, non essendo ancora completato l'iter per il riconoscimento ministeriale di cui sopra;

- Dato atto che è stata espletata la procedura di

cui all'art. 16, sesto e settimo comma, della l.r. n. 33/1977, ed in particolare: è stata data comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Savona, alla Comunità Montana Alta Val Bormida ed al Comune di Bardineto, della presentazione, da parte della Società Terme Vallechiara S.p.A., dell'istanza di proroga in argomento, e la medesima istanza è stata pubblicata, unitamente alla documentazione progettuale, all'Albo Pretorio del Comune di Bardineto;

- Preso atto che non sono state presentate osservazioni ai sensi del sesto comma dell'art. 16 citato;
- Considerato che si è reso necessario, da parte del Servizio Attività Estrattive, richiedere integrazioni documentali;
- Atteso che con D.M. 29 dicembre 2003 (pubblicato nella G.U. n. 302 del 31 dicembre 2003) ed un "errata-corrige" (pubblicato nella G.U. n. 18 del 23 gennaio 2004), è stato modificato il D.M. n. 542/1992 nella parte relativa ai parametri delle acque minerali naturali, per cui la Società Vallechiara S.p.A. deve effettuare una nuova serie di analisi stagionali al fine del riconoscimento ministeriale sopracitato;
- Visto il programma di sfruttamento minerario allegato all'istanza di proroga, dal quale emerge che la Società Terme Vallechiara S.p.A., una volta ottenuto il riconoscimento ministeriale di cui sopra, intende procedere allo sfruttamento produttivo del giacimento di acqua minerale in oggetto mediante la realizzazione di uno stabilimento per l'imbottigliamento;
- Verificato che la concessione è dotata, al momento, delle sole opere di presa, che risultano in buone condizioni e che la Società Terme Vallechiara S.p.A. ha sempre corrisposto regolarmente alla Regione il canone proporzionale annuo di cui all'art. 23 della l.r. n. 33/1977 e s.m.i.;
- Accertato che sussistono, nei confronti della Ditta richiedente, i requisiti di capacità tecnico-economica, di cui all'art. 15 della l.r. n. 33/1977, in relazione alla possibilità di un razionale sfruttamento della concessione di acqua minerale "S. Niccolò", in quanto la stessa è già titolare di altra concessione per lo sfrutta-

mento di acque minerali denominata "Lipiani Fonte del Lupo";

- Vista la nota dell'1 settembre 2004 con cui la Prefettura di Genova ha comunicato - a norma del D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998 - che a carico dei componenti l'organo di amministrazione della Società Terme Vallechiara S.p.A., non sussistono cause di divieto o di sospensione dei procedimenti previsti dalla normativa antimafia;
- Ritenuto quindi di poter concedere il rinnovo della concessione in oggetto per un periodo di anni 3 (tre), allo scopo di consentire alla Ditta richiedente di ottenere il riconoscimento ministeriale di cui sopra e di presentare alla Regione domanda di rinnovo della concessione, nonché contestuale domanda di autorizzazione sanitaria concernente l'apertura dello stabilimento per l'imbottigliamento dell'acqua, ai sensi della legge regionale n. 33/1977 e s.m.i.;

Su proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico, Giacomo Gatti

DELIBERA

- 1) Di concedere alla Società Terme Vallechiara S.p.A., indicata nelle premesse, un rinnovo di anni 3 (tre), a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, della concessione di acqua minerale "S. Niccolò" sita nel territorio del Comune di Bardineto (Savona); la superficie della concessione suddetta di ettari 77 è indicata con linea verde continua sul piano topografico scala 1:5.000 e sulle mappe catastali in scala 1:5.000, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e necessaria.
- 2) La predetta Ditta è tenuta:
 - a) a corrispondere alla Regione Liguria, ai sensi dell'art. 23 della l.r. n. 33/1977 e s.m.i., il canone annuo anticipato di euro 393,47 (trecentonovantatre/47), così come adeguato con decreto dirigenziale n. 175 del 25 gennaio 2005, nonchè la tassa sulle concessioni regionali pari a euro 1.666,09 (milleseicentossessantasei/09);
 - b) a far pervenire alla Regione Liguria, entro tre mesi dalla data di consegna della pre-

sente deliberazione, copia autenticata dell'avvenuta trascrizione alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della l.r. n. 33/1977 e s.m.i.;

- c) a notificare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 17 della l.r. n. 33/1977 e s.m.i., ai proprietari ed ai possessori dei fondi interessati entro trenta giorni dalla data di consegna del provvedimento stesso.

- 3) Restano ferme inoltre, a carico della Ditta concessionaria, le prescrizioni a suo tempo impartite con deliberazione della Giunta regionale n. 5919 del 6 novembre 1980.

Il presente provvedimento sarà pubblicato, per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(allegati omessi)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

24.03.2005

N. 480

Rilascio di autorizzazione per la realizzazione del programma di coltivazione della cava di serpentino denominata "Bargonasco", nel Comune di Casarza Ligure (GE). Rich.: Impresa Lusardi Gino.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di accogliere, per le motivazioni in precedenza indicate e subordinatamente alle condizioni e con la precisazione sopra specificate, la domanda di autorizzazione presentata dalla Impresa Lusardi Gino per la realizzazione del programma di coltivazione della cava di serpentino denominata "Bargonasco", nel Comu-

ne di Casarza Ligure (GE), nei termini di cui alla citata documentazione allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale; la validità della presente autorizzazione ai sensi dell'art. 16 del citato R.D. n. 1357/1940 risulta fissata al 31.10.2009;

2. di dare mandato al Servizio Tutela del Paesaggio di notificare la presente autorizzazione al Ministero dell'Ambiente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 42/2004;

Avverso la presente deliberazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla L. 6.12.1971, n. 1034, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Il presente provvedimento viene pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(allegato omesso)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

24.03.2005

N. 481

Procedura di VIA regionale. Progetto per la realizzazione di un deposito preliminare di rifiuti sanitari pericolosi in via Greto di Cornigliano, Comune di Genova (Ge). Proponente: AMIU di Genova. Parere positivo.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di esprimere pronuncia positiva di compatibilità ambientale relativamente al progetto presentato dall'AMIU per un deposito prelimina-

re di rifiuti sanitari pericolosi in via Greto di Cornigliano nel Comune di Genova;

2. di dare atto che la pronuncia positiva di V.I.A., ai sensi dell'art. 15, comma 1, della ridetta l.r. n. 38/98, avrà una validità di 3 anni a far data dalla pubblicazione sul B.U.R.L. e che verrà comunicata dal proponente al Dipartimento Provinciale ARPAL di Genova la data prevista per l'avvio dell'attività, ai fini dell'espletamento delle funzioni di controllo e verifica di cui all'art.14 della l.r. 38/98;
3. di disporre che il presente atto sia pubblicato sul B.U.R.L..

Contro il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso in opposizione, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 30 dicembre 1998 n. 38, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.L., fermo restando la possibilità di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla Legge 6.12.1971 n.1034, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n.1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla sua conoscenza.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

24.03.2005

N. 482

Procedura di verifica-screening ex l.r. 38/98. Progetto per la realizzazione del metanodotto Cosseria-Mallare. Proponente: SNAM Rete Gas. Non assoggettamento a VIA con prescrizioni.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di pronunciarsi nel senso che il progetto presentato dalla SNAM Rete Gas per il metanodotto Cosseria - Mallare non debba essere as-

soggettato a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 10 della l.r. 38/1998, a condizione che:

- a) gli attraversamenti dei corsi d'acqua siano realizzati in periodo di massima magra;
 - b) sia prestata particolare attenzione agli interventi di rinaturalizzazione, che devono essere estesi all'intera fascia superficiale alterata a seguito della posa dei metanodotti. Dovranno essere inoltre applicate cure colturali, comprendenti la sostituzione delle fallanze, per tempi e con modalità congrue ad ottenere un'apprezzabile ricucitura della copertura vegetale preesistente.
2. di dare atto che:
 - a) deve essere data comunicazione al Dipartimento Provinciale ARPAL di Savona della data di avvio della realizzazione delle opere previste, ai fini dell'espletamento delle funzioni di controllo e di verifica di cui all'art. 14 della l.r. 38/98;
 - b) l'accettazione delle prescrizioni di cui sopra da parte del soggetto proponente dovrà essere inoltrata al Settore V.I.A. entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L.; il presente provvedimento acquisterà efficacia soltanto ad avvenuta accettazione formale delle prescrizioni apposte;
 - c) contro il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso in opposizione, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 30 dicembre 1998 n. 38, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.L., fermo restando la possibilità di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, ai sensi della Legge 6.12.97 n. 1034, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato di cui al D.P.R. 24.11.71 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla sua conoscenza;
 3. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul B.U.R.L..

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

24.03.2005

N. 484

**Approvazione nuovo Statuto della
"Fondazione Orengo - Demora Onlus"
di Borgomaro (IM).**

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa che si richiamano integralmente, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del Regolamento regionale 6/2003 e ss.mm.ii., il nuovo Statuto della "Fondazione Orengo - Demora O.N.L.U.S." di Borgomaro (IM), come deliberato dal Consiglio di amministrazione in data 08.03.2005 e registrato dal notaio, dr. Franco Amadeo, al n. 128003 di repertorio ed al n. 27182 di raccolta, che si allega al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. di condizionare l'acquisizione della qualifica di Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale, all'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus presso la competente Direzione Regionale delle Entrate del Ministero delle Finanze ai sensi del D.lgs 460/1997, da effettuarsi entro il termine di 3 mesi decorrenti dalla data di approvazione del presente Statuto;
3. di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
4. di avvisare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(allegato omissis)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

24.03.2005

N. 485

**Procedura di VIA regionale. Progetto
di approdo turistico nel comune di Ce-
riale (SV). Proponente Nettuno s.r.l.
Parere positivo con prescrizioni.**

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di esprimere pronuncia positiva di compatibilità ambientale in merito al progetto per la realizzazione di un approdo turistico nel Comune di Ceriale, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) dovrà essere progettata e realizzata una viabilità di accesso che garantisca effettive condizioni di sicurezza e fluidità. Tale progetto dovrà essere elaborato in collaborazione con la Provincia;
 - b) dovrà essere predisposto idoneo programma di monitoraggio delle dinamiche costiere, da concordare con le strutture regionali. Sulla base degli esiti del monitoraggio dovranno essere effettuati gli interventi di compensazione che si rivelassero necessari (ripascimento, etc.);
 - c) durante la realizzazione del parcheggio interrato dovranno essere puntualmente applicate le modalità espresse nella documentazione integrativa, atte ad evitare la dispersione di materiale fine in mare;
 - d) dovranno essere concordate preventivamente alla stesura del progetto definitivo le opere di sistemazione a terra con particolare riferimento ai materiali impiegati, ai sistemi distributivi del verde e dei parcheggi che non risultano sufficientemente approfonditi;
 - e) i massi, da utilizzarsi per gli interventi delle opere a mare, dovranno essere scelti nel rispetto dell'idoneità litologica e della coe-

renza cromatica con il contesto nel quale sono inserite le opere.

Resta fermo comunque che:

- a. a norma dell'art. 2, comma 8, della l.r. n. 38/1998 la presente pronuncia di impatto ambientale favorevole con prescrizioni acquisite efficacia a condizione che la procedura concertativa di cui all'art. 5 del DPR n. 509/1997, abbia esito favorevole rimanendo pertanto impregiudicata ogni valutazione sotto il profilo del merito urbanistico e paesaggistico;
- b. ai sensi dell'art. 15, comma 1, della ridetta legge regionale n. 38/1998 la medesima pronuncia avrà validità di tre anni a far data dalla positiva conclusione della procedura concertativa relativa al progetto definitivo.

A fronte di quanto sopra il proponente:

- a) entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente atto dovrà provvedere alla formale accettazione delle prescrizioni stesse da comunicare ad ARPAL ed al Settore VIA ed adeguare il progetto alle prescrizioni di cui sopra prima della conclusione della conferenza di cui all'art. 5 del ridetto DPR 509/1997;
- b) dovrà, successivamente, comunicare al Dipartimento Provinciale ARPAL di Savona la data prevista per l'avvio dell'attività, ai fini dell'espletamento delle funzioni di controllo e verifica di cui all'art. 14 della l.r. 38/98, a seguito della positiva conclusione della procedura concertativa di cui al suddetto art. 6.

La presente deliberazione è pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso in opposizione, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 30 dicembre 1998 n. 38, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.L., salva la possibilità di ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale della Liguria secondo le modalità di cui alla Legge 06.12.1971 n. 1034, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente en-

tro sessanta e centoventi giorni dalla sua conoscenza.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

24.03.2005

N. 487

Quote di partecipazione per l'iscrizione e l'ammissione dei cacciatori agli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) ed ai Comprensori Alpini (C.A.) per il biennio relativo alle stagioni venatorie 2005/2006 e 2006/2007. Art. 26, comma 2bis L.R. 29.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992 n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), che, all'articolo 14, comma 9, dispone: "Le regioni stabiliscono con legge le forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione, per finalità faunistico venatorie, dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) e nei comprensori alpini (C.A.), ed inoltre, sentiti i relativi organi di gestione, definiscono il numero dei cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano l'accesso";

Vista la legge regionale 1 luglio 1994 n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche ed integrazioni, che all'articolo 26, comma 2bis, dà mandato alla Giunta Regionale di fissare per due anni, a decorrere dalla stagione venatoria 2003/2004, la quota massima di partecipazione che potrà essere richiesta ai cacciatori iscritti, nonché a quelli ammessi, dagli Organismi di gestione degli A.T.C. e C.A.;

Vista la precedente deliberazione della Giunta Regionale n. 356 del 28.03.2003 che ai sensi della sopra richiamata normativa ha fissato per le stagioni venatorie 2003/2004 - 2004/2005 le quote massime di partecipazione per l'accesso da parte dei cacciatori negli A.T.C. e C.A. liguri;

Considerato che con il termine della stagione venatoria 2004/2005, conclusasi il 31 gennaio 2005, occorre procedere al rinnovo delle quote in parola per il biennio relativo alle stagioni venatorie 2005/2006 e 2006/2007;

Considerato che i commi 1 e 2, dell'articolo 26 della L.R. 29/1994, fissano dal 1° al 31 maggio di ogni anno il periodo entro il quale i soggetti interessati devono presentare le domande di prima iscrizione o le conferme di partecipazione per l'anno successivo, agli organismi di gestione degli A.T.C. o dei C.A.;

Valutata l'urgenza di determinare la quota massima di partecipazione affinché gli organismi dirigenti degli A.T.C. e dei C.A. abbiano un tempo congruo per le determinazioni di competenza, stante che la Regione fissa la "quota massima di partecipazione", lasciando ai medesimi organismi, la facoltà di graduare la stessa secondo propri criteri ed indirizzi;

Ritenuto pertanto che, in previsione dell'avvio della stagione venatoria 2005/2006 si rende necessario stabilire l'entità massima delle quote di partecipazione per i cacciatori iscritti, così come la quota dei cacciatori ammessi;

Atteso che su richiesta l'Ufficio Caccia della Regione, le proposte pervenute da parte degli Organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A., sono orientate a chiedere un ritocco in aumento delle quote massime di partecipazione che potranno essere richieste ai cacciatori iscritti ed ammessi agli A.T.C. e C.A.;

Ritenuto che tali proposte possono essere accolte in parte, tenendo conto della variazione percentuale dell'indice generale dei prezzi al consumo (inflazione), valutata al 3,8% nel periodo gennaio 2003 - dicembre 2004 e dell'ultimo adeguamento delle quote regionali risalente al 2003 che stabilivano in € 75,00 le quote massime di partecipazione dei cacciatori iscritti ed ammessi negli A.T.C. ed in € 110,00 le quote massime di partecipazione dei cacciatori iscritti ed ammessi nei C.A.

Ritenuto, altresì, che il presente atto rientra nella categoria degli atti urgenti in quanto indifferibile ai sensi del più volte richiamato articolo 26, della l.r. 29/1994;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per l'Agricoltura e per l'Entroterra

DELIBERA

- di fissare, per ognuna delle stagioni venatorie 2005/2006 e 2006/2007, in €. 78,00 la quota massima di partecipazione che potrà essere richiesta ai cacciatori iscritti dagli organismi di gestione degli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) ed in €. 114,00 la quota massima per cacciatore per i comprensori alpini (C.A.);
- di fissare, parimenti, in €. 78,00 la quota massima di partecipazione che potrà essere richiesta ai cacciatori ammessi agli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) così come definiti dall'articolo 25, commi 6 e 7 della legge regionale n. 29/1994, ed in €. 114,00 la quota massima per cacciatore per i comprensori alpini (C.A.).

IL SEGRETARIO

Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

30.03.2005

N. 492

**Intesa Istituzionale di programma
"Ripartizione risorse per interventi
nelle aree sottoutilizzate" - DGR
1390/04 - Cronoprogramma ai sensi
del punto 6.1.3 della delibera CIPE
20/04.**

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che l'articolo 2, comma 203, della legge n. 662/96 recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", definisce l'Intesa istituzionale di programma (IIP) come "l'accordo tra l'Amministrazione centrale, regionale o delle province autonome, con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati";

Che, pertanto, l'Intesa costituisce il risultato della collaborazione tra le parti, preordinata a realizzare l'integrazione tra la programmazione statale e regionale;

Che con deliberazione CIPE 21 marzo 1997 è stato disposto che ogni Intesa debba specificare in un arco temporale triennale:

- i Programmi di intervento nei settori di interesse comune da attuarsi attraverso accordi di programma quadro;
- gli accordi di programma quadro;
- i criteri i tempi e i modi per la sottoscrizione dei singoli accordi di programma quadro;
- le modalità di verifica periodica e di aggiornamento degli obiettivi generali e degli strumenti attuativi dell'Intesa da parte dei sottoscrittori;

Vista l'Intesa istituzionale di programma, sottoscritta il 25/3/2000, con cui sono state individuate le seguenti aree di intervento:

- 1) Infrastrutturazione telematica: Informatizzazione e Sviluppo;
- 2) Infrastrutture e Trasporti;
- 3) Agricoltura, parchi e foreste;
- 4) Ambiente e territorio;
- 5) Azioni di sviluppo locale;
- 6) Sanità e problematiche socio sanitarie;
- 7) Turismo;
- 8) Beni culturali;

Vista la delibera CIPE del 29/9/2004 n. 19, "Ripartizione generale risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - quadriennio 2004-2007";

Vista la delibera CIPE del 29/9/2004 n. 20, "Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - rifinanziamento Legge 208/98, periodo 2004-2007 (Legge Finanziaria 2004)", al fine di delineare la destinazione di risorse finanziarie per investimenti pubblici di provenienza statale (CIPE 2004/2007) di riequilibrio e di ri-

qualificazione in termini infrastrutturali tra le diverse aree della Liguria, tenuto conto, altresì, delle iniziative poste in essere attraverso l'attuazione dei programmi comunitari;

Tenuto conto che l'articolo 1 comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 (convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104) definisce per "Aree depresse", su cui insistono gli strumenti della Programmazione negoziata, a decorrere dal 1 gennaio 2000, "quelle individuate dalla Commissione delle Comunità Europea come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2, e quelle rientranti nelle fattispecie dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209";

Visto che tali risorse, assegnate con la predetta delibera Cipe 20/2004 pari per la Liguria a 45.797.230,00 euro, sono destinate al finanziamento di interventi infrastrutturali materiali e immateriali, secondo le priorità programmatiche definite dalla Regione, seguendo, in termini generali, i criteri della coerenza programmatica (conformità alla programmazione comunitaria, statale e regionale) e dell'avanzamento progettuale (profilo di spesa anticipato - progettazione a livello "preliminare");

Visto inoltre che nell'ambito del suindicato stanziamento della delibera Cipe 20/2004, una parte è destinata a programmi regionali nel campo della ricerca e della società dell'informazione: alla Liguria è stato assegnato uno stanziamento per la Ricerca, pari a 4.967.424,00 euro e per la Società dell'Informazione, pari a 2.128.896,00 euro;

Che, peraltro, nella delibera CIPE 20/2004 è previsto che almeno il 30% delle risorse assegnate sia destinato ad interventi di rilievo strategico per il finanziamento di opere comprese nella "Legge obiettivo": primo programma delle infrastrutture strategiche, di cui alla Delibera CIPE 121/2001;

Preso atto che al fine di dare trasparenza alla selezione dei progetti, di poter attivare la premialità e di poter garantire una celere finalizzazione delle risorse, l'attribuzione delle risorse Cipe in oggetto è subordinata alla presentazione alla segreteria Cipe da parte di ciascuna Amministrazione regionale, della seguente documentazione:

- Entro il 30 novembre 2004: deve essere presentato al CIPE ed alle Amministrazioni Centrali settorialmente competenti, il riparto programmatico per settori delle risorse di cui ai punti 3.1 e 3.4 della stessa Delibera CIPE 20/2004, accompagnato da una relazione che per ciascun settore evidenzia:

- il relativo stato di avanzamento della programmazione;

- le modalità con cui si intende individuare gli interventi – evidenziando come intendano programmare la quota di risorse da assegnare alle infrastrutture di rilievo strategico sopra richiamato – ovvero gli specifici interventi eventualmente già individuati;

- l'eventuale fabbisogno di risorse aggiuntive;

- Entro il 31 gennaio 2005: le Amministrazioni Centrali e Regionali concertano, dandone notizia al Servizio Centrale di Segreteria del CIPE, la data di stipula degli APQ. Entro tale data le Amministrazioni Centrali predisporranno una informativa degli interventi che prevedono di avviare con le proprie risorse in ciascun territorio regionale;

- Entro il 31 marzo 2005: ciascuna Amministrazione Centrale e Regionale presenta al Servizio centrale di Segreteria del CIPE un cronoprogramma con una stima della spesa della quota complessiva destinata, unitamente ad un elenco degli interventi da finanziare e del relativo profilo stimato di spesa annua prevista per ciascuno di essi, con preventivo inserimento - per ciascun intervento - delle informazioni richieste dal Cipe, nell'apposita scheda della banca dati APQ;

Considerato inoltre, che, secondo quanto previsto dalla delibera 20/04 al punto 6.1.3., il cronoprogramma e l'elenco degli interventi, presentati entro il 31.03.2005, devono essere accompagnati da una relazione tecnica del Nucleo di valutazione dell'Amministrazione regionale o centrale che contenga:

- elementi di valutazione circa la rispondenza della proposta ai criteri di coerenza programmatica, la coerenza interna (la coerenza dell'insieme della proposta formulata) ed esterna (la coerenza della proposta rispetto

agli altri strumenti con cui si attua la politica di sviluppo di quella Amministrazione);

- elementi informativi sui principali effetti economico-sociali attesi dalla proposta;

- una sintesi delle valutazioni di fattibilità esistenti per gli interventi proposti;

- l'indicazione degli interventi di importo superiore a 10 milioni di euro (quando reputato opportuno dalla Regione anche al di sotto) per i quali appaiono opportuni, ai fini dell'attuazione amministrativa, approfondimenti relativi alla fattibilità tecnica, procedurale e/o economico-finanziaria prima della firma dell'APQ, al fine di assicurare più adeguate condizioni di realizzazione;

Che infine, a conferma di quanto previsto dalla propria delibera n. 36/2002, l'elenco dei progetti presentati formalmente sarà reso pubblico da ogni Amministrazione centrale e regionale e sarà pubblicato sul sito del CIPE;

Tenuto presente che il cronoprogramma di spesa di ciascun intervento, inserito nell'elenco presentato al Servizio centrale di Segreteria del CIPE, decorrerà dalla data di stipula del relativo APQ;

Che, resta fermo, sia per le Regioni e Province autonome che per le Amministrazioni centrali, quanto previsto dal punto 6.3 della delibera 20/2004 sulla modificabilità sia dell'elenco degli interventi presentati al CIPE, sia del loro cronoprogramma di spesa, a condizione che la modifica sia motivata, che i nuovi interventi presentino caratteristiche di coerenza programmatica e che resti inalterato il profilo programmatico della spesa relativa all'intera quota ripartita a favore di ciascuna Amministrazione;

Che gli APQ relativi agli interventi da finanziare con le risorse di cui al presente riparto potranno essere stipulati in qualunque momento e comunque non oltre il 31 dicembre 2005 ai fini del conseguimento della quota premiale, ai sensi del punto 6.4 delibera 20/04;

CHE coerentemente con il principio comunitario, che fissa scadenze stringenti per la sequenza degli atti programmatici ed in linea con le previsioni dell'art. 52, comma 50, della legge finan-

ziaria 2002 e della delibera 20/2004 punto 6.5, il mancato rispetto, entro il 31 marzo 2005, di quanto previsto al precedente punto 6.1.3, da parte delle Amministrazioni centrali e regionali, oltre ad impedire la messa a disposizione delle risorse ripartite con la delibera CIPE 20/04, ne determinerà una decurtazione progressiva;

Che é prevista la possibilità di inserire negli APQ interventi già avviati e con anticipazione finanziaria da parte delle stazioni appaltanti, a condizione che la spesa non sia anteriore alla data del 1° gennaio 2004, punto 6.6 della delibera 20/04;

Che, ai sensi della delibera CIPE 20/04 punto 6.7, le risorse di cui alla presente delibera non impegnate entro il 31 dicembre 2007, attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti da parte dei beneficiari finali - quali risultano dai dati forniti dalle Amministrazioni centrali e regionali destinatarie delle risorse stesse - saranno riprogrammate dal CIPE, secondo le procedure contabili previste dall'art.5, comma 3, della legge n. 144/1999;

Visto che, in linea con quanto previsto dall'articolo 73 della legge finanziaria 2002 (che prevede il ricorso a metodi premiali nella destinazione delle risorse per interventi nelle aree depresse) e dalle delibere CIPE n. 36/2002 e n. 17/2003, sono accantonate - a valere sulle risorse di cui ai punti 3.1, 3.4 e 4.1 della Delibera 20/2004 destinate alle Regioni quote pari al 10% delle rispettive dotazioni. Tali riserve premiali saranno attribuite pro quota dal CIPE alle Amministrazioni destinatarie delle predette risorse che soddisferanno, in tutto o in parte, i criteri di cui al comma successivo;

Che, per accedere a tale riserva premiale, che per la Regione Liguria è pari a Euro 2.923.840, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti, come previsti ai punti 7.1, 7.2 e 7.3. della delibera 20/04:

1. per il 60%, al rispetto, entro il 31 dicembre 2007, del profilo di spesa previsto dal cronoprogramma presentato dalle singole Amministrazioni regionali e centrali entro il 31 marzo 2005, profilo che decorre dalla data di effettiva stipula dell'APQ. La verifica del presente criterio avverrà al termine del quadriennio 2004-2007 con conseguente attribuzione delle

risorse premiali alle Amministrazioni performanti;

2. per il 15%, al rispetto, da parte della singola Regione o della Provincia autonoma, della data di stipula degli APQ prevista e inizialmente comunicata a questo Comitato, per almeno l'80% delle risorse ad essa assegnate. La verifica del presente criterio avverrà nel corso del 2006, con conseguente attribuzione delle risorse premiali alle Amministrazioni performanti;
3. per il 25%, al raggiungimento, con uno scostamento massimo del 25%, della percentuale della spesa prevista al 31.12.2006 per il complesso degli APQ stipulati tra il 31.12.2002 e il 31.12.2003, secondo i dati desunti dai cronoprogramma previsti negli APQ al momento della loro sottoscrizione. Nel computo della spesa non vengono presi in considerazione gli interventi finanziati, in parte o integralmente, con la propria delibera n. 36/2002. La verifica del presente criterio avverrà nel corso del 2007, con conseguente attribuzione delle risorse premiali alle Amministrazioni performanti;

Visto che al punto 1.2 della citata delibera 20/04 è accantonata, per finalità premiali, una seconda riserva di 100M€ a favore delle macroaree del Mezzogiorno e del Centro-Nord, per il conseguimento di risultati nella qualità dei servizi, che per la Regione Liguria ammontano circa ad € 1.344.000,00, con modalità di utilizzo che saranno definite tramite concertazione tecnica;

Che il meccanismo di attribuzione della riserva premiale consente di attribuire alle Regioni e alle Province autonome anche solo una parte della riserva a seconda del numero di criteri soddisfatti e del peso di questi;

Che per la verifica dei criteri di premialità il CIPE si avvale delle informazioni contenute nel cronoprogramma e nella banca dati di monitoraggio degli APQ, e, in sintonia con i criteri comunitari, effettuerà verifiche a campione in loco, secondo quanto previsto dalla delibera CIPE al punto 7.8;

Constatato che i soggetti responsabili nell'attuazione degli Accordi di Programma Quadro hanno l'obbligo di richiesta del Codice Unico

di progetto di investimento pubblico (CUP), ai sensi dell'art. 11 legge 3/2003, per gli interventi finanziati dalla delibera Cipe 17/2003;

Visto che, secondo quanto previsto al punto 8 della delibera CIPE 20/04 il trasferimento delle risorse, ripartite ex ante e premiali, è condizionato al corretto inserimento e aggiornamento dei dati di monitoraggio degli APQ secondo quanto stabilito dalle delibere CIPE n. 44/00 e 76/02 nonché dal documento di cui all'allegato n.4 della delibera 17/2003;

Richiamata la DGR n. 285 del 15.02.2005, con la quale la Giunta regionale ha deliberato di stralciare l'intervento n. 7 "realizzazione di interventi nell'ambito dei progetti di avvio del distretto tecnologico per i sistemi intelligenti per € 2.200.000,00, individuandolo come contenuto di uno specifico APQ denominato "Distretto tecnologico per i sistemi intelligenti";

Tenuto conto, altresì, che a seguito di recenti confronti con i Ministeri competenti, è stato ritenuto opportuno stralciare, altresì, gli interventi nn. 6 e 7 relativi a:

- "attività di ricerca finalizzata alle applicazioni ITC in campo biomedicale" per € 2.000.000,00;
- "progettazione di un laboratorio intelligente nell'ambito dell'IIT" per € 1.000.000,00;

riconducendoli ad uno specifico APQ nel campo della ricerca;

Viste le relazioni, che si allegano alla presente delibera, del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti, che riunitosi nelle sedute del 28.02.05, 7.03.05 e 17.03.05, ha espresso parere positivo relativamente ai sottoindicati APQ, secondo quanto stabilito dalla delibera CIPE 20/04 al punto 6.1.3;

Ritenuto di proporre, sulla base delle indicazioni contenute nella delibera CIPE 20/2004, e delle specificità e degli indirizzi contenuti nell'allegato 4 delibera CIPE 36/2002, e avendo riguardo alle aree territoriali di intervento che, compatibilmente alla materia, devono essere quelle di Obiettivo 2 e Phasing Out, una destinazione delle risorse attribuite alla Regione Liguria pari a 45.797.230,00 di euro per il triennio 2004/2007, nel modo seguente:

1. APQ "Rafforzamento Società dell'informazione", per € 4.197.000,00;
2. APQ "Contratto di Programma Agricoltura", per € 1.000.000,00;
3. APQ "Distretto Tecnologico per i Sistemi Intelligenti", per € 2.200.000,00;
4. APQ "Interventi infrastrutturali IIT", per € 6.000.000,00;
5. APQ "Metropolitana tratta De Ferrari Brignole", per € 15.000.000,00;
6. APQ "Salvaguardia e tutela del territorio ligure", per € 8.400.000,00;
7. APQ "Patrimonio culturale", per € 1.000.000,00;
8. APQ "Riqualificazione Urbana", per € 1.000.230,00;
9. APQ "Sviluppo economico", per € 4.000.000,00;
10. APQ "Ricerca", per € 3.000.000,00;

Considerato che, ai sensi di quanto disposto dalla delibera CIPE 20/04 al punto 3.7, le economie comunque determinate possono essere riprogrammate, anche individuando nuovi interventi, mediante comunicazione al Comitato Istituzionale di Gestione (CIG), da parte del Responsabile dell'APQ, condivisa con i soggetti sottoscrittori;

Sentito il Segretario Generale;

Su proposta del Presidente della Giunta regionale in raccordo con l'Assessore alle Finanze e all'Organizzazione;

DELIBERA

- A. di approvare, sulla base di quanto espresso in premessa, il seguente ordine di proposte per l'utilizzo delle risorse aree sottoutilizzate, ripartite con Delibera CIPE n. 20/2004, complessivamente pari ad \$ 45.797.230,00 come segue:
1. APQ "Rafforzamento Società dell'informazione", per € 4.197.000,00;

2. APQ "Contratto di programma agricoltura", PER € 1.000.000,00;
 3. APQ "Distretto tecnologico per i sistemi intelligenti", per € 2.200.000,00;
 4. APQ "Interventi infrastrutturali IIT", per € 6.000.000,00;
 5. APQ "Metropolitana tratta De Ferrari Brignole", per € 15.000.000,00;
 6. APQ "Salvaguardia e tutela del territorio ligure", per € 8.400.000,00;
 7. APQ "Patrimonio culturale", per € 1.000.000,00;
 8. APQ "Riqualificazione urbana", per € 1.000.230,00;
 9. APQ "Sviluppo economico", per € 4.000.000,00;
 10. APQ "Ricerca", per € 3.000.000,00;
- B. di stralciare, a seguito di recenti confronti con i Ministeri competenti, dall'APQ integrativo "Rafforzamento della società dell'informazione" gli interventi nn. 6 e 7 relativi a:
- "Attività di ricerca finalizzata alle applicazioni ITC in campo biomedicale" per € 2.000.000,00;
 - "Progettazione di un laboratorio intelligente nell'ambito dell'IIT" per € 1.000.000,00;
- ric conducendoli ad uno specifico APQ nel campo della Ricerca;
- C. di approvare il Cronoprogramma con la stima di spesa unitamente all'elenco degli interventi da finanziare inseriti negli APQ, di cui alla lettera A del presente dispositivo, ai sensi di quanto disposto dalla delibera CIPE 20/04 al punto 6.1.3, (Allegato 1);
- D. di prendere atto delle Relazioni del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti (Allegato 2), elaborate sulla base delle Schede Attività/Intervento e delle Schede di relazione tecnica presentate dalle Direzioni Generali competenti per materia, ed inserite, ai sensi del punto 6.1.3 della suddetta delibera CIPE, nella banca dati ministeriale di monitoraggio degli APQ;

- E. di destinare, come previsto al punto 5 della delibera CIPE 20/04, risorse pari ad € 15.000.000,00 all'intervento infrastrutturale "Metropolitana di Genova", quale opera compresa nella "Legge obiettivo", nel rispetto della quota del 30% da destinare a favore di interventi di rilievo strategico;
- F. di confermare che la Regione Liguria non reputa opportuno richiedere ulteriori approfondimenti relativi alla fattibilità tecnica, procedurale e/o economico-finanziaria anche per gli interventi di importo inferiore ai 10 milioni di euro;
- G. di finalizzare con una successiva delibera le quote di riserva premiale, pari complessivamente per la Regione Liguria a 4.267.840,00 euro;
- H. di pubblicizzare le scelte della presente deliberazione con Comunicazione alla stampa e con l'inserimento delle stesse on-line nel portale della Regione Liguria;
- I. di incaricare i Direttori Generali, in qualità di Responsabili degli APQ di loro competenza, a verificare e controllare il corretto inserimento e aggiornamento dei dati di monitoraggio degli APQ nella banca dati ministeriale, in quanto il trasferimento delle risorse CIPE è condizionato a tale adempimento;
- J. di incaricare il Direttore Generale della Direzione Centrale Risorse umane, finanziarie e strumentali con il supporto del Settore Monitoraggio e valutazione degli investimenti e in raccordo con le Direzioni e i Dipartimenti interessati, a verificare e concertare tecnicamente con i Ministeri competenti per materia tutte le procedure istruttorie tese al raggiungimento della sottoscrizione dei suelencati Accordi di Programma Quadro; procedendo, altresì, alla concertazione con i Ministeri delle date di sottoscrizione degli APQ, di cui al punto A, poiché non sono state definite entro il 31.01.2005, come invece richiesto dalla delibera CIPE 20/04, al punto 6.1.2.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

30.03.2005

N. 497

Comune di Zoagli (GE) - Conferenza di Servizi ex art. 6 l.r. 13/1999 e s.m. e art. 14 L. 241/1990 e s.m. e i. per approvazione progetto definitivo per realizzazione opere marittime di difesa della costa in loc. Bacianella ed in loc. Pozzetto.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di esprimere, per le motivazioni e con le prescrizioni sopra menzionate, l'assenso regionale all'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione di opere marittime urgenti di difesa della costa in loc. Bacianella nel Comune di Zoagli, dando esplicitamente atto che tale determinazione comporta, per quanto di competenza della Regione:
 - a) sotto il profilo paesaggistico, il rilascio dell'autorizzazione paesistico-ambientale di cui all'art. 159 del D.Lgs. n. 42/2004, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, lett. b) della l.r. 20/1991 e s.m.;
 - b) sotto il profilo della verifica-screening, la pronuncia ai sensi dell'art. 10 della l.r. n. 38/1998, di non assoggettamento del progetto in parola alla procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni riportate nella più volte menzionata relazione istruttoria del Settore Valutazione di Impatto Ambientale n. 264/2005, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, fermo restando che:
 - entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L il soggetto proponente dovrà inoltrare all'Ufficio VIA l'accettazione delle suddette prescrizioni;
 - la medesima pronuncia acquisterà effica-

cia soltanto ad avvenuta positiva verifica da parte dell'Ufficio VIA dell'ottemperanza sostanziale alle prescrizioni come sopra apposte da effettuarsi entro 30 giorni dal ricevimento degli atti; trascorso tale termine si intende resa la verifica in senso positivo;

- c) sotto il profilo demaniale marittimo, il rilascio, ai sensi dell'art. 5, lett. f), del Piano di Utilizzazione delle aree Demaniali Marittime, approvato con D.C.R. n. 418 del 09.04.2002, del parere tecnico favorevole di cui all'art. 12 del Regolamento per la Navigazione Marittima;
2. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul B.U.R.L.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

30.03.2005

N. 499

Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 ai sensi art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 euro 1.000.000,00 (4° provvedimento).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria";

Visto in particolare l'art. 37, comma 2 in virtù del quale "La Giunta regionale può effettuare con provvedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge";

Vista la legge regionale 4 febbraio 2005, n. 4 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2005";

Visto il Documento "Bilancio per capitoli - Esercizio finanziario 2005" allegato alla D.G.R. n. 110/2005;

Considerato che con nota n. 947 del 23.03.2005 il Direttore Generale del Dipartimento Sviluppo Economico ha richiesto le seguenti variazioni compensative in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'U.P.B. 16.201 "Politiche di sviluppo dell'artigianato" sui capitoli supportati dalla medesima legge regionale 21.01.2003, n. 3 "Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato":

(euro)

- capitolo 7960 "Fondo regionale per gli investimenti nel settore dell'artigianato" l.r. 21.01.2003, n. 3, art. 38	-1.000.000,00 <u>-1.000.000,00</u>
- capitolo 7964 "Conferimenti alla cassa per il credito alle imprese artigiane Artigiancassa S.p.A." l.r. 21.01.2003, n. 3, art. 61	+1.000.000,00 <u>+1.000.000,00</u>

Ritenuto che ricorrano le condizioni per effettuare le variazioni compensative richieste in termini di competenza e di cassa all'interno della U.P.B. 16.201 dal capitolo 7960 al capitolo 7964 per l'importo complessivo di euro 1.000.000,00;

Su proposta dell'Assessore alle Finanze e Organizzazione

DELIBERA

di apportare le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del Documento "Bilancio per capitoli - Esercizio finanziario 2005" in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'U.P.B. 16.201 "Politiche di sviluppo dell'artigianato":

(euro)

- capitolo 7960 "Fondo regionale per gli investimenti nel settore dell'artigianato" l.r. 21.01.2003, n. 3, art. 38	-1.000.000,00 <u>-1.000.000,00</u>
--	---------------------------------------

- capitolo 7964
"Conferimenti alla cassa per il

credito alle imprese artigiane
Artigiancassa S.p.A."

l.r. 21.01.2003, n. 3, art. 61	+1.000.000,00
	+1.000.000,00

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

**DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA**

24.03.2002

N. 13152

Comune di Sarzana - Variante contestuale al PRG vigente ai sensi dell'art. 9 della L.R. 24/87 relativa a SUA di iniziativa privata in località Ghiarettolo a nome Soc. Coop. Fratellanza Agricola e La Sarzanese S.r.l. - Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 59 della L.R. 36/97.

IL PRESIDENTE

omissis

Che la Civica Amministrazione con deliberazione C.C. n. 90 del 20.12.2004 ha adottato lo SUA di iniziativa privata in località Ghiarettolo a nome Soc. Coop. Fratellanza Agricola e La Sarzanese Srl contestualmente alla variante al PRG che lo stesso comporta, convocando una Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 59 della L.R. 36/97;

omissis

DECRETA

1. È approvata la variante al PRG del Comune di Sarzana relativa al tessuto n 194, adottata con deliberazione C.C. n. 90 del 20.12.2004 ai sensi dell'art. 9 della L.R. 24/87, contestualmente allo SUA di iniziativa privata in località Ghiarettolo a nome Soc. Coop. Fratellanza Agricola e La Sarzanese S.r.l.;

2. Gli elaborati della variante, debitamente vistati, sono depositati ai relativi atti in allegato al secondo originale del presente decreto quale sua parte integrante;
3. Il presente decreto sarà reso noto mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, anche ai sensi e per gli effetti della L.R. 75/88, nonché mediante deposito, con i relativi allegati ed elaborati, presso la Segreteria Comunale a libera visione del pubblico a norma dell'art. 10, 6 comma, della L. 1150/42 e s.m.;
4. Ai sensi dell'art. 3, 4 comma, della L. 241/90, si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla L. 1034/71, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta modificazione del presente atto.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Ricciardi

PROVINCIA DI GENOVA
Area 08 - Ambiente
Ufficio Derivazioni acqua e Linee
Elettriche

I Sigg.ri Oliveri Santina, Oliveri Giacomo, Oliveri Geronima hanno presentato in data 06.12.1999 istanza di concessione in sanatoria di derivazione acqua da Sorg. senza nome trib. R. senza nome affl. T. Angassino (bac. T. Stura) in Comune di Campoligure (loc. Ghirlindone) per mod. 0,001 ad uso irriguo.

Partica D/5527.

IL DIRIGENTE:
dott.ssa Paola Fontanella

PROVINCIA DI IMPERIA
SETTORE URBANISTIA E DIFESA
DEL TERRITORIO
UFFICIO RISORSE IDRICHE

La Ditta Senese Vito in data 03.07.2002 ha presentato domanda di concessione di derivazione di moduli 0.015 di acqua dal bacino del torrente Impero (rio Agazza) in Comune di Pontedassio per uso irriguo Pratica n. 234.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Geol. Raffaello Anfossi

PROVINCIA DI IMPERIA
SETTORE URBANISTIA E DIFESA
DEL TERRITORIO
UFFICIO RISORSE IDRICHE

La Ditta Garoscio Dora in data 14.05.2003 ha presentato domanda di concessione di derivazione di moduli 0.00027 di acqua dal bacino del torrente Nervia (rio Merdanzo) in Comune di Isolabona per uso irriguo Pratica n. 130.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Geol. Raffaello Anfossi

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
SETTORE URBANISTICA E DIFESA
DEL TERRITORIO DELLA
PROVINCIA DI IMPERIA

24.02.2005

N. 228

Bacino del torrente Caramagna Con-
cessione di derivazione acqua ad uso
irriguo Ditta: Aicardi Giuseppe (CRD
GPP 20S13 H027B) Pratica n. 9.

IL DIRIGENTE

omissis

STABILISCE

1) è concesso, per quanto di competenza della

Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui al T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. 28.01.1993 n. 9, alla ditta Aicardi Giuseppe di derivare moduli 0.008 (pari a 1/sec 0.8) di acqua dal Bacino del torrente Caramagna nel territorio del Comune di Imperia per l'uso irriguo;

2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 40 anni dal 26.05.1996 al 25.05.2036;

3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 23235 di repertorio del 18.02.2005, sottoscritto dagli aventi causa.

omissis

IL DIRIGENTE
Ing. Enzo Viani

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
SETTORE URBANISTICA E DIFESA
DEL TERRITORIO DELLA
PROVINCIA DI IMPERIA**

24.02.2005

N. 229

Bacino del torrente Bondai. Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo Ditta: Camoirano Mario (CMR MRA 41E31 A145G) e Boero Corrado. Pratica n. 5.

IL DIRIGENTE

omissis

STABILISCE

1) È concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui al T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. 28.01.1993 n. 9, alla ditta Camoirano Mario e Boero Corrado di derivare moduli 0.0031 (pari a 1/sec 0.31) di acqua dal torrente Bondai nel territorio del Comune di Cervo per l'uso irriguo;

2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 40 anni dal 31.10.1996 al 30.10.2036;

3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 23234 di repertorio del 18.02.2005, sottoscritto dagli aventi causa.

omissis

IL DIRIGENTE
Ing. Enzo Viani

**DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

22.03.2005

N. 1826

Concessione per derivare dal corso d'acqua Rio Accinelli una quantità d'acqua di Moduli 0,0005 (l/sec. 0,05) ad uso irriguo. Località Bestiotto - Frazione Castagnabuona - Comune di Varazze. Classifica: 013.005.001 - Pratica n. 357/03 - Identificativo: I0400200 Concessionario: Sig.ra De Bellis Laura.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

DECRETA

- ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e s.m.i., per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, alla Sig.ra De Bellis Laura, è concesso di derivare dal Rio Accinelli, nel bacino del Torrente Sanda in Località Bestiotto - Frazione Castagnabuona - Comune di Varazze, una quantità di acqua non superiore a Moduli 0,0005 (1/sec. 0,05) per uso Irriguo, per irrigare circa mq 11.481 di terreno in Comune di Varazze.
- la suddetta concessione è accordata per anni quaranta successivi, continui e correnti dalla data del presente decreto, subordinatamente

all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel disciplinare n. 10713 di repertorio in data 21.03.2005 e verso il pagamento del canone minimo annuo di euro 2.98, a decorrere dalla data di concessione, oltre i versamenti specificati nell'art. 13 del suddetto disciplinare ed eventuali sovrimposte, sovracanonici o addizionali nonché aggiornamenti previsti dalla legge.

omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Ing. Adriano Faroppa

**DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

22.03.2005

N. 1890

Torrente Sansobbia - Località Sansobbia - Comuni di Albissola Marina e Albissola Superiore - Concessione in sanatoria per la realizzazione di parallelismi in sponda destra e sinistra e attraversamenti in subalveo del torrente tra le località Grana e Sansobbia con condotte idriche uso potabile DN 200 - 300 e 400 in ghisa sferoidale di collegamento tra i pozzi A6 - A7 e A8 per la rete di distribuzione. Concessionario: Acquedotto di Savona.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

DECRETA

di autorizzare in sanatoria ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25.07.1904 n. 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, la Società Acquedotto di Savona S.p.A. al mantenimento delle opere di cui alle premesse, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e con-

dizioni contenute nel citato disciplinare - foglio norme n. 10714 di repertorio in data 21.03.2005

omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Ing. Adriano Faroppa

**DETERMINAZIONE DEL
DIRIGENTE - SERVIZIO OPERE
IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E
LINEE ELETTRICHE DELLA
PROVINCIA DELLA SPEZIA**

15.03.2005

N. 103

Nulla osta n. 11105 (Pratica n. 234/941). Domanda della Ditta: Guarino Vincenzo. Relativa all'autorizzazione per effettuare riporto vegetale su area demaniale distinta al N.C.T. di Vezzano ligure al Fg. 5 mapp.le 75 e parte del mapp.le 235 ad uso agricolo utilizzata dalla ditta Guarino Vincenzo, in Comune di Vezzano Ligure.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

il rilascio alla ditta: Guarino Vincenzo, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, del nulla osta ai soli fini idraulici per effettuare riporto vegetale su area demaniale distinta al N.C.T. di Vezzano ligure al Fg. 5 mapp.le 75 e parte del mapp.le 235 ad uso agricolo utilizzata dalla ditta Guarino Vincenzo e per la quale è in corso il rinnovo della concessione, in conformità dei disegni vistati da questo Servizio.

omissis

p. IL DIRIGENTE
IL FUNZIONARIO DELEGATO
dott. ing. Maurizio Bertoni

**DETERMINAZIONE DEL
DIRIGENTE - SERVIZIO OPERE
IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E
LINEE ELETTRICHE DELLA
PROVINCIA DELLA SPEZIA**

23.03.2005

N. 118

Pratica n. 4140. Autorizzazione ai fini demaniali per il mantenimento di un attraversamento con condotte acqua e gas staffate al ponte di via Europa in loc. Gaggio di Isola del Comune di Ortonovo. Ditta: A.C.A.M. S.p.A.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

- 1) il rilascio alla ditta Acam S.p.A., fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, dell'autorizzazione ai fini demaniali per il mantenimento di un attraversamento con condotte acqua e gas staffate al ponte di via Europa in loc. Gaggio di Isola del Comune di Ortonovo, in conformità dei disegni vistati da questo Servizio;

omissis

IL DIRIGENTE

dott. Ing. Giotto Mancini

**DETERMINAZIONE DEL
DIRIGENTE - SERVIZIO OPERE
IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E
LINEE ELETTRICHE DELLA
PROVINCIA DELLA SPEZIA**

31.03.2005

N. 129

Pratica n. 4140. Annullamento determinazione dirigenziale n. 118 del 23.03.2005 avente ad oggetto l'autorizzazione ai fini demaniali per il mantenimento di un attraversamen-

to con condotte acqua e gas staffate al ponte di via Europa in loc. Gaggio di Isola del Comune di Ortonovo. Ditta: A.C.A.M. S.p.A.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

- 1) l'annullamento della Determinazione Dirigenziale n. 118 del 23.03.2005 rilasciata alla ditta Acam S.p.A. avente ad oggetto autorizzazione ai fini demaniali per il mantenimento di un attraversamento con condotte acqua e gas staffate al ponte di via Europa in loc. Gaggio di Isola del Comune di Ortonovo in considerazione del fatto che, come citato in premessa, la concessione demaniale era già stata rilasciata dal Ministero delle Finanze - Dipartimento del Territorio.

omissis

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Giotto Mancini

**DETERMINAZIONE DEL
DIRIGENTE - SERVIZIO OPERE
IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E
LINEE ELETTRICHE DELLA
PROVINCIA DELLA SPEZIA**

01.04.2005

N. 131

Pratica n. 5053. Corso d'acqua: Torrente Nuova Dorgia. Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali per la dismissione di ventilatori gas con rispettivi manufatti in cemento e mantenimento in sanatoria di una condotta gas dn 200 acciaio, nel Comune della Spezia. Ditta: Acam Gas S.p.A.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

- 1) il rilascio alla ditta: Acam Gas S.p.A. La Spe-

zia fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, dell'autorizzazione ai fini idraulici e demaniali per la dismissione di ventilatori gas con rispettivi manufatti in cemento e mantenimento in sanatoria di una condotta gas dn 200 acciaio, nel Comune della Spezia, in conformità dei disegni vistati da questo Servizio.

omissis

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Giotto Mancini

**DECRETO DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO DEL
COMUNE DI BORGHETTO
D'ARROSCIA**

31.03.2005

N. 1/1066

Declassificazione tratto di strada comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rilevato che con atto n. 20 del 29.07.2004 il

Consiglio Comunale ha stabilito di declassificare il tratto di strada comunale in disuso esistente in frazione Gazzo di mq 44, a confine con il map. 277 del Fg. 6, con la strada prov.le di Gazzo e con i mapp. 327 e 219 del Fg. 5 N.C.T. del Comune Censuario di Borghetto d'Arroscia.

omissis

DECRETA

Declassificare, per i motivi in premessa citati, ai sensi dell'art. 2, comma 9, del D.L.vo n. 285/92 "Nuovo Codice della Strada" e con le modalità di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 610/96, il tratto di strada comunale pedonale in disuso, in Frazione Gazzo, di cui al Foglio n. 6 map. 306 di mq. 44 del N.C.T. del Comune Censuario di Borghetto d'Arroscia confinante con il map. 277 del Fg. 6, con la strada prov.le di Gazzo e con i mapp. 327 e 219 del Fg. 5 N.C.T. del Comune Censuario di Borghetto d'Arroscia.

omissis

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Enrico Sergio